



# BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 31 gennaio 2008

DIREZIONE , REDAZIONE e ABBONAMENTI  
Piazza Castello 165, 10122 Torino  
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363  
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>  
e-mail [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)  
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00, nella sede di Torino dal lunedì al giovedì ore 9,00 - 15,00, venerdì 9,00 - 13,00.  
*Consiglio Regionale* via Alfieri 15 Torino presso: Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confinza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903  
Alessandria via dei Guasco 1- Tel. 0131285518  
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551  
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568  
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161  
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800  
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844  
Vercelli via Borgogna 1 - Tel. 0161600286



Foto RealyEasyStar

Castello di Racconigi

Le Residenze reali del Piemonte

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

*Supplemento*

*Deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 2008, n. 2-8065*

*Approvazione del Regolamento per la gestione dei documenti  
della Giunta regionale.*

### ABBONAMENTO

#### RICHIESTA

Per abbonarsi è necessario farne richiesta compilando il modulo presente al fondo di questo fascicolo o scaricabile dal sito internet del Bollettino Ufficiale, sezione "come abbonarsi" ed inviarlo alla Redazione corredato dell'attestazione di pagamento.

#### ATTIVAZIONE E DECORRENZA

L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dall'inserimento del nominativo nella "banca dati Abbonati" dopo il ricevimento in Redazione dell'attestazione di pagamento.

#### TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.

#### ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO

12 mesi - Codice A1 104,00  
6 mesi - Codice S1 52,00

#### CONCORSI, APPALTI E ANNUNCI

12 mesi - Codice A3 46,00  
6 mesi - Codice S3 23,00

#### INTERNET

Consultazione gratuita

### INSERZIONI

#### RICHIESTA E TEMPISTICHE

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di pubblicazione del fascicolo. Il testo deve essere inviato su carta libera (Enti pubblici) o su carta bollata (Privati), corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione del pagamento utilizzando il modello scaricabile dalla sezione "invio pubblicazioni" del sito internet del BU.

#### PRECISAZIONI

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo dovuta a disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici. Alla Redazione deve comunque pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. In caso di mancata ricezione del cartaceo, non si darà corso alla pubblicazione.

#### TARIFFA RIDOTTA

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione tramite la procedura WEB accessibile all'indirizzo [www.regione.piemonte.it/bollettino/](http://www.regione.piemonte.it/bollettino/)

#### PUBBLICAZIONI GRATUITE

Statuti Enti locali,  
Associazioni di volontariato,  
Riclassificazione strade,  
Eventi alluvionali del novembre 1994,  
ottobre 2000

#### COSTO PER OGNI RIGA O FRAZIONE

La larghezza della riga deve essere di 13 centimetri, corpo 12, carattere Times  
Il costo per riga o frazione di riga è 1,80 solo cartaceo (Fax o Posta),  
1,20 fax + Procedura Web

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

#### *Per abbonamenti e inserzioni*

#### PRESSO GLI UFFICI POSTALI

In contanti con Bollettino o Postagiuro sul C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale Piazza Castello 165, 10122 Torino

#### PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite Bonifico alle coordinate Ufficio Postale n. 63331 - TO13 IBAN IT/80/J/07601/01000/000030306104 Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

#### IN INTERNET

Al sito [www.poste.it](http://www.poste.it) tramite postagiuro on-line indicando C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

*In ogni caso l'attestazione di pagamento va allegata in forma cartacea sia alla spedizione via posta che all'invio tramite Fax al n. 011 4324363*

### COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	1,60
Supplementi fino a 256 pagine	2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	25,82
Raccolta storica 1970-1999 Ditta Microshop - Corso Matteotti n. 57, Torino - Tel. 011 5176444	

### VENDITA

Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8, Torino - Tel. 011 4367076

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Castello 165, Torino Tel. 011 4324903/4/05

## INDICE SISTEMATICO

### **ARCHIVIO, GESTIONE DOCUMENTALE**

#### **D.G.R. 28 gennaio 2008, n. 2-8065**

Approvazione del Regolamento per la gestione dei  
documenti della Giunta regionale. pag. 4

## Parte I ATTI DELLA REGIONE

### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 2008, n. 2-8065

#### **Approvazione del Regolamento per la gestione dei documenti della Giunta regionale.**

A relazione della Presidente Bresso:

Premesso che alla luce del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico sulla documentazione amministrativa" s.m.i. e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" s.m.i., le Pubbliche Amministrazioni per conseguire adeguati livelli di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa devono privilegiare, in particolare, la riorganizzazione delle attività di gestione documentale, per mezzo dell'introduzione delle tecnologie più avanzate e dell'applicazione delle regole che governano la formazione degli archivi;

Dato atto che, nell'ambito della gestione documentale, l'automazione dell'attività di archiviazione dei documenti, nonché lo scambio telematico dei dati registrati e l'accesso in rete ai sistemi documentali valorizzano il sistema documentario come sistema informativo ed agevolano la gestione informatizzata dell'intero procedimento amministrativo;

Considerato che la realizzazione di sistemi per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi, aventi le caratteristiche tecniche e funzionali conformi alla normativa vigente, pone alle Pubbliche Amministrazioni problemi in primo luogo di natura organizzativa, gli Enti devono descrivere i flussi di lavorazione dei documenti ricevuti e prodotti, e tutti i processi inerenti la formazione, gestione e conservazione dell'archivio ed elaborare una serie di regole per l'amministrazione del sistema che confluiscono in un Manuale di Gestione;

Visto che la Giunta regionale con DGR n. 3-7373 del 12 novembre 2007 ha individuato, ai fini dell'applicazione dell'art. 50, co. 4 del DPR 445/2000, per ogni Direzione della Giunta un'Area Organizzativa Omogenea (AOO) per la gestione del servizio archivistico, ovvero un insieme di uffici che operano su tematiche omogenee e che presentano esigenze di gestione della documentazione in modo unitario o coordinato;

Atteso che, dal punto di vista organizzativo per confermare "l'unicità dell'Ente" nella disciplina delle Aree Organizzative Omogenee la Giunta regionale, con la citata DGR n. 3-7373, ha confermato il Settore Protocollo e Archivio generali quale struttura centrale di indirizzo e supporto alle Aree stesse, perseguendo quindi l'unicità nella gestione del sistema documentale;

Visto che il Settore Protocollo e Archivio generali ha elaborato il Regolamento per la gestione dei documenti della Giunta regionale del Piemonte (Allegato A), al fine di fornire un quadro di riferimento normativo organico per la gestione documentale dell'Ente, oltre che per la stesura del Manuale di Gestione tipo che sarà successivamente adattato, con la collaborazione dei Responsabili, alle esigenze di ciascuna specifica Area Organizzativa Omogenea;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica rispettivamente del Soprintendente archivistico del Piemonte e della Valle d'Aosta e del Direttore della Direzione Risorse umane e patrimonio;

Tutto quanto sopra premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di Legge,

*delibera*

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, il Regolamento per la gestione dei documenti della Giunta regionale del Piemonte, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

- di dichiarare efficace il presente provvedimento dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI DELLA GIUNTA  
REGIONALE DEL PIEMONTE

SOMMARIO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 (Ambito di applicazione)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Efficacia dei documenti informatici)
- Art. 4 (Archivio)
- Art. 5 (Aree organizzative omogenee - AOO)
- Art. 6 (Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi)
- Art. 7 (Coordinamento della gestione del sistema documentario della Giunta regionale)

SEZIONE II

GESTIONE DELL'ARCHIVIO

- Art. 8 (Unicità della gestione documentale della Giunta)
- Art. 9 (Registro di protocollo informatico)
- Art. 10 (Registrazione di protocollo dei documenti ricevuti e spediti)
- Art. 11 (Differimento dei termini di registrazione)
- Art. 12 (Documenti soggetti a registrazione di protocollo)
- Art. 13 (Documenti non soggetti a registrazione di protocollo)
- Art. 14 (Documenti inviati e ricevuti per via telematica)
- Art. 15 (Documentazione pervenuta senza lettera di accompagnamento)
- Art. 16 (Documenti cartacei inerenti a gare d'appalto e domande di partecipazione a concorsi)
- Art. 17 (Documenti riservati)
- Art. 18 (Documenti interni)
- Art. 19 (Documenti su supporto cartaceo indirizzati nominativamente al personale dell'Ente)
- Art. 20 (Documenti di posta elettronica indirizzati alla casella nominativa del personale dell'Ente)
- Art. 21 (Segnatura di protocollo)
- Art. 22 (Conservazione del registro di protocollo)
- Art. 23 (Annullamento delle registrazioni di protocollo)
- Art. 24 (Registro di emergenza)
- Art. 25 (Riversamento di documenti cartacei e informatici)
- Art. 26 (Classificazione dei documenti)
- Art. 27 (Titolario di classificazione)
- Art. 28 (Piano di conservazione e scarto)
- Art. 29 (Fascicolo)
- Art. 30 (Repertorio dei fascicoli)
- Art. 31 (Tenuta dei fascicoli nell'archivio corrente)
- Art. 32 (Versamento dei fascicoli nell'archivio di deposito)
- Art. 33 (Procedura di scarto)
- Art. 34 (Sezione storica dell'archivio di deposito)

## SEZIONE III

## ACCESSO E CONSULTABILITÀ

Art. 35 (Accesso alla documentazione della Giunta regionale)

## SEZIONE IV

## NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 (Norme transitorie e finali)

Art. 37 (Entrata in vigore)

## SEZIONE I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la formazione, la gestione, la conservazione e la fruizione dei documenti amministrativi della Giunta regionale del Piemonte, in conformità al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i. del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

## Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Documento amministrativo: ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, della Giunta regionale o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

b) Documento interno: il documento il cui mittente e destinatario fanno riferimento alla stessa Area organizzativa omogenea (AOO);

c) Documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

d) Documento riservato: il documento che contiene "dati sensibili" ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. ed i documenti dalla cui pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'azione amministrativa.

## Art. 3.

(Efficacia dei documenti informatici)

1. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.

1.1. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Esso, inoltre, soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.

2. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata o con firma digitale.

2.1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale o con altra firma elettronica avanzata, basata su di un certificato qualificato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa piena prova, fino a querela di falso da parte di chi l'ha sottoscritto, della provenienza delle dichiarazioni.

3. Istanze e dichiarazioni trasmesse per via telematica.

3.1. L'istanza e la dichiarazione trasmessa per via telematica sono valide se sottoscritte mediante firma digitale basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, o con strumenti diversi che comunque consentano di accertare l'identità del soggetto.

4. Documento trasmesso da una pubblica amministrazione tramite fax.

4.1. Il documento trasmesso da una pubblica amministrazione tramite fax soddisfa il requisito della forma scritta e la sua trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

5. Istanza e dichiarazione trasmessa da un privato tramite fax.

5.1. L'istanza e dichiarazione o altro documento trasmessi via fax da un privato soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella dell'originale se le modalità adottate sono idonee ad accertarne la fonte di provenienza.

Art. 4.  
(Archivio)

1. L'archivio della Giunta regionale è costituito dal complesso dei documenti prodotti e acquisiti nello svolgimento delle attività e nell'esercizio delle funzioni proprie della Giunta stessa.

2. L'archivio e i singoli documenti che lo compongono sono beni inalienabili.

3. L'archivio è funzionalmente suddiviso in corrente, di deposito e storico.

4. La documentazione viene tenuta in locali idonei, nel rispetto delle norme di sicurezza, utilizzando condizionamenti, arredi e scaffalature adeguati per assicurarne la salvaguardia e l'ordinata conservazione.

5. Le disposizioni per la conservazione dei documenti informatici sono coerenti con il Documento programmatico sulla sicurezza.

Art. 5.  
(Aree organizzative omogenee - AOO)

1. Per la gestione dei documenti, l'Amministrazione istituisce, con apposita deliberazione della Giunta regionale, le Aree organizzative omogenee (AOO)<sup>1</sup>.

2. La deliberazione individua per ciascuna Area:

a) la denominazione;

b) il codice identificativo;

c) la data di istituzione;

d) l'indirizzo di posta elettronica istituzionale;

e) l'insieme degli uffici utenti e la loro articolazione;

f) i compiti affidati ai responsabili dei servizi archivistici, di cui all'articolo 6, e ai loro vicari, individuati da ciascun Direttore.

---

<sup>1</sup>cfr. D.G.R. n. 56-12953 del 5 luglio 2004.

## Art. 6.

(Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi)

1. Nell'ambito dell'AOO è individuato il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi (d'ora in avanti servizio archivistico).

2. Il responsabile di cui al comma 1 è un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali, che:

a) attribuisce, su proposta del dirigente responsabile della struttura cui è assegnato il dipendente, il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura o, se funzionario, propone al Direttore l'attribuzione dello stesso<sup>2</sup>;

b) garantisce che le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto della normativa vigente;

c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro di protocollo, anche mediante la tenuta di copie in luoghi sicuri e differenti;

d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e comunque nel più breve tempo possibile;

e) garantisce la sicurezza e l'integrità del sistema;

f) garantisce, anche attraverso la stesura del manuale di gestione dell'AOO, il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso e le attività di gestione degli archivi;

g) autorizza le operazioni di annullamento delle registrazioni di documenti;

h) vigila sulla corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato;

i) vigila sull'osservanza delle disposizioni regolamentari vigenti da parte del personale incaricato;

l) provvede a trasferire in archivio di deposito, almeno una volta ogni anno, fascicoli e serie documentarie relative a procedimenti conclusi e a formare e conservare il relativo elenco di versamento;

m) autorizza l'accesso ai documenti di competenza dell'AOO, conservati nell'archivio di deposito, sentito il responsabile dell'ufficio competente;

n) collabora all'elaborazione e all'aggiornamento degli strumenti di gestione dell'archivio, tra cui, in particolare, il Piano di conservazione dell'archivio, di cui all'articolo 28;

o) provvede a trasferire nell'archivio storico, contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, i documenti selezionati per la conservazione permanente secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.

---

<sup>2</sup>Le abilitazioni allo svolgimento delle operazioni di gestione dei documenti, al minimo, comprendono:

- la registrazione di protocollo dei documenti in arrivo;
- la registrazione di protocollo dei documenti in partenza;
- la classificazione dei documenti;
- l'assegnazione e presa in carico dei documenti;
- la fascicolazione dei documenti;
- la protocollazione dei documenti nel registro di emergenza;
- la consultazione della banca dati documentale.

## Art. 7.

(Coordinamento della gestione del sistema documentario della Giunta regionale)

1. La struttura centrale cui è assegnata la competenza generale in materia di protocollo e archivio svolge le funzioni di indirizzo e supporto delle AOO, al fine di realizzare una gestione documentale coordinata. Tale struttura assicura la corretta formazione, protocollazione, classificazione, ordinamento e conservazione dell'intera documentazione archivistica, ovunque formata, trattata e conservata.

2. Ferme restando l'autonomia e la responsabilità delle AOO, con riferimento alle singole operazioni di competenza, la struttura:

a) detta le direttive necessarie e predispone la modulistica<sup>3</sup> per la gestione coordinata e omogenea della documentazione;

b) elabora il Regolamento per la gestione dei documenti;

c) elabora lo schema del Manuale di gestione;

d) elabora il Titolario di classificazione;

e) collabora con le AOO per la definizione del Piano di conservazione e scarto, di cui all'articolo 28;

f) vigila sull'osservanza del Regolamento stesso e delle norme in materia;

g) cura i rapporti con la Soprintendenza archivistica e con gli Archivi di Stato;

h) coopera con i soggetti competenti in materia di sistemi informativi e tecnologici della comunicazione per la adeguata progettazione del sistema documentario e per la corretta definizione e gestione delle relative procedure di salvataggio e conservazione;

i) svolge funzioni di supporto tecnico, indirizzo e monitoraggio in materia di gestione documentale nei confronti degli enti strumentali e degli enti ausiliari della Regione;

l) promuove, anche di concerto con la struttura competente, iniziative di formazione del personale.

SEZIONE II  
GESTIONE DELL'ARCHIVIO

## Art. 8.

(Unicità della gestione documentale della Giunta)

1. Il sistema di gestione documentale delle AOO risponde a criteri omogenei per tutta la Giunta e si avvale di un sistema informativo automatizzato.

2. Nell'ambito di ciascuna AOO, la numerazione delle registrazioni di protocollo è progressiva e unica, anche se più uffici possono essere autorizzati a protocollare da stazioni decentrate. Essa comincia dal numero 1 all'inizio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre di quello stesso anno.

3. Salvo diversa espressa disposizione regolamentare, sono eliminati tutti i sistemi di registrazione alternativi al registro di protocollo di cui all'articolo 9.

## Art. 9.

(Registro di protocollo informatico)

1. Il registro di protocollo è un atto pubblico originario, idoneo a produrre effetti giuridici; fa fede dell'effettivo ricevimento o dell'avvenuta spedizione o della creazione di un documento, a prescindere dalla regolarità del documento stesso.

2. Il registro di protocollo contiene gli elementi minimi e fondamentali per l'univoca identificazione dei singoli documenti, in maniera certa, efficace e immediata.

---

<sup>3</sup>La modulistica è approvata con atto formale del Dirigente della struttura centrale.

## Art. 10.

## (Registrazione di protocollo dei documenti ricevuti e spediti)

1. Per ogni documento ricevuto o spedito dall'AOO è effettuata una registrazione di protocollo.
2. La registrazione di protocollo dei documenti ricevuti è effettuata, di norma, in giornata.
3. La registrazione dei documenti ricevuti e spediti è eseguita in un'unica operazione, senza possibilità per l'operatore di inserire le informazioni in fasi successive.
4. Ciascuna registrazione di protocollo contiene i seguenti dati obbligatori:
  - a) numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
  - b) data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
  - c) mittente per i documenti ricevuti o destinatario/i per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
  - d) oggetto del documento registrato in forma non modificabile;
  - e) data, numero del protocollo e classifica originaria del documento ricevuto, se disponibili;
  - f) impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
5. Ciascuna registrazione di protocollo deve, altresì, contenere l'indicazione dell'indice di classificazione seguito dall'indicazione alfa-numerica del fascicolo cui il documento è assegnato o dall'identificazione della serie omogenea di cui fa parte.
6. Gli allegati sono registrati insieme al documento principale cui afferiscono con l'indicazione del numero complessivo e della loro denominazione. In assenza di allegati, nell'apposito campo è registrato il valore "0".
7. La registrazione può contenere altri riferimenti che contribuiscano all'identificazione e alla reperibilità del documento, nonché permettano di ricollegare il fascicolo all'iter procedimentale.

## Art. 11.

## (Differimento dei termini di registrazione)

1. Il Direttore, o il responsabile del servizio archivistico a ciò delegato con specifico atto, autorizza eccezionalmente la registrazione dei documenti in tempi successivi alla giornata dell'arrivo, fissando comunque un limite di tempo e conferendo valore giuridico, nel caso di scadenze predeterminate, al timbro datario d'arrivo.
2. Nell'operazione di protocollazione di ciascun documento, è citato, nel campo indicato dalla procedura, il riferimento del timbro datario.

## Art. 12.

## (Documenti soggetti a registrazione di protocollo)

1. I documenti ricevuti o prodotti dalle strutture della Giunta regionale, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 13, sono soggetti a registrazione obbligatoria di protocollo.

## Art. 13.

## (Documenti non soggetti a registrazione di protocollo)

1. Sono esclusi dalla registrazione di protocollo: le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i

materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni.

2. Sono, altresì, esclusi dalla registrazione di protocollo i documenti già soggetti a registrazione particolare dall'Amministrazione<sup>4</sup>, per i quali si applicano le modalità di trattamento stabilite dal Manuale di gestione.

Art. 14.

(Documenti inviati e ricevuti per via telematica)

1. I documenti inviati e ricevuti tramite telefax ed i documenti elettronici inviati e ricevuti tramite e-mail, se formati e trasmessi secondo le modalità di cui all'articolo 3, sono protocollati secondo le regole generali.

Art. 15.

(Documentazione pervenuta senza lettera di accompagnamento)

1. La documentazione pervenuta senza lettera di accompagnamento è protocollata come qualunque altro documento.

Art. 16.

(Documenti cartacei inerenti a gare d'appalto e domande di partecipazione a concorsi)

1. La corrispondenza riportante sulla busta l'indicazione "offerta", "gara d'appalto", "concorso" o simili non viene aperta, ma protocollata in arrivo con l'apposizione del numero di protocollo e della data di registrazione direttamente sulla busta stessa; dopo l'apertura delle buste, l'ufficio che gestisce la gara provvede a riportare il numero di protocollo e la data di registrazione, già assegnati, su tutti i documenti, conservando la busta come allegato.

Art. 17.

(Documenti riservati)

1. I documenti riservati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) sono gestiti da apposita funzione del sistema di protocollo.

Art. 18.

(Documenti interni)

1. I documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio o che assumano una qualche rilevanza giuridico-amministrativa nell'ambito di un procedimento sono soggetti a registrazione di protocollo.

2. Tali documenti, se spediti da un ufficio utente all'altro nell'ambito della sede centrale dell'AOO, sono identificati dalla sola registrazione di partenza sul registro di protocollo dell'AOO; tale unica registrazione può essere integrata con data e ora di ricezione da parte del destinatario, nel caso di documento analogico.

---

<sup>4</sup>Allo stato attuale sono escluse, per esempio: le Deliberazioni della Giunta regionale, le Determinazioni Dirigenziali, i Decreti del Presidente della Giunta, i Contratti, i Mandati di pagamento.

## Art. 19.

(Documenti su supporto cartaceo indirizzati nominativamente al personale dell'Ente)

1. Le buste indirizzate nominativamente al personale dell'Ente sono regolarmente aperte per la registrazione a protocollo dei documenti in esse contenuti, ad eccezione di quelle che recano la dicitura "riservato" o "personale", che sono, invece, aperte dai diretti destinatari.

2. I documenti ricevuti da questi ultimi, qualora siano relativi ad affari o procedimenti amministrativi, devono essere recapitati tempestivamente all'ufficio protocollo competente per la registrazione.

## Art. 20.

(Documenti di posta elettronica indirizzati alla casella nominativa del personale dell'Ente)

1. Il responsabile del servizio archivistico fornisce indicazioni in merito all'opportunità di protocollare tali documenti.

## Art. 21.

(Segnatura di protocollo)

1. La segnatura di protocollo è l'apposizione sul documento cartaceo o l'associazione all'originale del documento informatico, in forma permanente non modificabile, delle informazioni che consentono di identificare in modo inequivocabile il documento stesso.

2. I numeri di protocollo sono quelli generati dal sistema informatico durante la registrazione di protocollo.

3. L'operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.

4. I dati obbligatori apposti o associati al documento mediante l'operazione di segnatura sono:

- a) codice identificativo dell'Amministrazione;
- b) codice identificativo dell'AOO protocollante;
- c) data di protocollo;
- d) numero progressivo di protocollo;
- e) indice di classificazione assegnato al documento.

5. I dati obbligatori di cui al comma 4, lettere c) e d) sono anche annotati sulla prima pagina di ogni eventuale allegato. Sugli allegati il numero di protocollo è seguito da un numero progressivo corrispondente alla sequenza degli stessi.

## Art. 22.

(Conservazione del registro di protocollo)

1. Il responsabile del servizio archivistico assicura la produzione periodica del registro di protocollo.

2. Il responsabile provvede, altresì, alla sottoscrizione del registro di protocollo, indipendentemente dal tipo di supporto utilizzato, indicando anche i numeri di protocollo eventualmente annullati.

## Art. 23.

(Annullamento delle registrazioni di protocollo)

1. L'annullamento di una registrazione è autorizzato dal responsabile del servizio archivistico ed è eseguito mediante la specifica funzione del sistema di gestione informatica dei documenti.

2. Le registrazioni annullate rimangono memorizzate nella base di dati e sono evidenziate dalla dicitura "ANNULLATO".

Art. 24.  
(Registro di emergenza)

1. Il responsabile del servizio archivistico è delegato, con apposito atto del Direttore, ad autorizzare lo svolgimento delle operazioni di registrazione sul registro elettronico di emergenza ogniqualvolta, per cause tecniche, non sia possibile utilizzare la procedura informatica.

2. La numerazione dei documenti assegnata sul registro di emergenza deve intendersi temporaneamente sostitutiva dei numeri che il sistema assegnerà nel momento del ripristino.

3. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora d'inizio dell'interruzione, nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema.

4. Durante la fase di ripristino a ciascun documento registrato in emergenza è attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario. La correlazione con il numero utilizzato sul registro di emergenza è mantenuta dal sistema.

5. Il registro di emergenza ha la durata di un anno solare.

Art. 25.  
(Riversamento di documenti cartacei e informatici)

1. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata mediante l'utilizzo della firma digitale dal funzionario a ciò delegato in veste di pubblico ufficiale, come indicato dal manuale di gestione.

2. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, comunque sottoscritto, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata dal funzionario a ciò delegato in veste di pubblico ufficiale, come indicato dal Manuale di gestione.

Art. 26.  
(Classificazione dei documenti)

1. La classificazione è l'operazione necessaria all'organizzazione dei documenti secondo un ordinamento logico, in relazione alle competenze, alle funzioni e alle attività esercitate dall'Amministrazione.

2. Tutti i documenti prodotti e acquisiti dalle AOO, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, protocollati o non protocollati, sono classificati in base al Titolario di classificazione vigente.

3. L'indice di classificazione desunto dal Titolario, di cui all'articolo 27, è associato o apposto alla segnatura di protocollo.

4. Qualora uno stesso documento tratti una molteplicità di oggetti deve essere classificato e fascicolato più volte. Nel caso di documento cartaceo il sistema registra la collocazione dell'originale e delle copie. Nel caso in cui il documento sia archiviato elettronicamente, i diversi indici di classificazione sono collegati al numero di protocollo.

Art. 27.  
(Titolario di classificazione)

1. Il Titolario di classificazione è lo strumento utilizzato per organizzare i documenti d'archivio in base alle materie e alle funzioni di competenza dell'Ente.

2. Il Titolario di classificazione della Giunta regionale è costituito da un sistema di titoli, ognuno dei quali è articolato in partizioni ordinate gerarchicamente, dal generale al particolare, finalizzate alla corretta gestione dell'archivio dal momento della sua formazione. A ciascuna voce del Titolario corrisponde un determinato codice di classificazione.

3. Il Titolare è redatto dalla struttura centrale di coordinamento, di cui all'articolo 7, d'intesa con le AOO ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 28.

(Piano di conservazione e scarto)

1. Il Piano di conservazione e scarto contiene i termini di selezione periodica e di conservazione permanente delle tipologie documentarie e dei fascicoli di ciascuna AOO, integrato con il Titolare di classificazione.

2. Il Piano di conservazione è redatto dal responsabile del servizio archivistico in collaborazione con la struttura centrale di coordinamento di cui all'articolo 7 ed è adottato con deliberazione della Giunta regionale.

3. Le indicazioni relative ai tempi e alle modalità di conservazione sono sottoposte all'approvazione della Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

4. Quando se ne presenta la necessità, il Piano è aggiornato con le modalità di cui al comma 2. Dopo ogni modifica, il responsabile del servizio archivistico provvede ad informare tutti i soggetti abilitati all'operazione di classificazione e alla gestione dei documenti.

Art. 29.

(Fascicolo)

1. Per fascicolo si intende l'unità archivistica che raccoglie, di norma in ordine cronologico, i documenti relativi ad un affare o ad un procedimento amministrativo.

2. Il fascicolo può essere articolato in sottofascicoli.

3. Ciascun fascicolo può essere costituito sia da documenti cartacei che da documenti informatici.

Art. 30.

(Repertorio dei fascicoli)

1. Il responsabile del servizio archivistico predispose il repertorio dei fascicoli istruiti da ciascun ufficio, ossia l'elenco dei fascicoli e dei relativi sottofascicoli, ove presenti, aperti all'interno di ogni voce del Titolare di classificazione.

Art. 31.

(Tenuta dei fascicoli nell'archivio corrente)

1. L'archivio corrente è costituito dal complesso dei documenti relativi agli affari e ai procedimenti in corso di trattazione o comunque per i quali si prevede una frequente consultazione.

2. La formazione di un fascicolo avviene con l'operazione di "apertura" che comporta la registrazione delle seguenti informazioni:

- a) la denominazione dell'Amministrazione, dell'AOO e della struttura organizzativa;
- b) l'indice di classificazione e il numero progressivo del fascicolo;
- c) l'oggetto;
- d) la data di apertura e la data di chiusura.

3. Le modalità di ordinamento dei fascicoli sono descritte nel Piano di conservazione.

4. La responsabilità della formazione e della tenuta dei fascicoli conservati nell'archivio corrente è in capo al responsabile del procedimento oggetto del fascicolo secondo i criteri generali definiti dal responsabile del servizio archivistico e descritti nel Manuale di gestione.

## Art. 32.

## (Versamento dei fascicoli nell'archivio di deposito)

1. L'archivio di deposito è costituito dal complesso di documenti relativi ad affari e procedimenti conclusi, non più necessari allo svolgimento delle attività correnti o per i quali si prevede una consultazione sporadica.

2. All'inizio dell'anno, il responsabile del servizio archivistico, d'intesa con i responsabili dei procedimenti e sulla base del Piano di conservazione dell'AOO, individua i fascicoli da versare nell'archivio di deposito.

3. I documenti a conservazione permanente e comunque le serie archivistiche fondamentali dell'Ente<sup>5</sup> sono, di norma, versati all'archivio di deposito entro cinque anni dalla loro produzione.

4. Il responsabile del servizio archivistico predispone e conserva l'elenco della documentazione trasferita nell'archivio di deposito. La redazione dell'elenco è effettuata su supporto informatico.

5. Il trasferimento è effettuato rispettando l'organizzazione che i documenti hanno nell'archivio corrente.

6. La documentazione versata nell'archivio di deposito è conservata a cura del responsabile della struttura centrale di coordinamento di cui all'articolo 7.

## Art. 33.

## (Procedura di scarto)

1. La procedura di scarto riguarda la documentazione non più necessaria alle esigenze amministrative e legali e non rilevante ai fini storici.

2. Lo scarto di documenti, compresa la cancellazione di dati in archivi elettronici, è subordinato all'autorizzazione del Soprintendente archivistico per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

3. La proposta di scarto è definita dal responsabile del servizio archivistico d'intesa con il responsabile dell'ufficio produttore e inviata alla struttura centrale di cui all'articolo 7, la quale, acquisita l'autorizzazione della Soprintendenza archivistica, determina lo scarto e le modalità di esecuzione.

4. Il materiale documentario di cui è stato disposto lo scarto viene consegnato, a titolo gratuito, alla Croce Rossa Italiana o ad organizzazioni di volontariato che ne assicurino l'immediata distruzione.

## Art. 34.

## (Sezione storica dell'archivio di deposito)

1. L'archivio storico della Giunta regionale è costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti conclusi, destinati alla conservazione permanente e già sottoposti alle operazioni di selezione conservativa e dagli archivi di altri soggetti pubblici e privati, acquisiti a titolo diverso dalla Giunta regionale.

2. La tenuta e la fruizione dei documenti che fanno parte dell'archivio storico sono regolamentati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. 42/2004.

3. Ogni documento appartenente all'archivio storico è conservato e consultato nei locali appositamente adibiti a tale scopo.

4. Dei documenti consultati è tenuta traccia negli strumenti appositamente predisposti.

---

<sup>5</sup>Ad esempio: Registri protocollo, Deliberazioni di Giunta, Determinazioni dirigenziali, Contratti, ecc.

SEZIONE III  
ACCESSO E CONSULTABILITÀ

Art. 35.

(Accesso alla documentazione della Giunta regionale)

1. L'accesso alla documentazione archiviata presso gli archivi correnti è garantito dai responsabili degli uffici di ciascuna AOO, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso e privacy.

2. Le modalità di accesso alla documentazione archiviata presso le sedi degli archivi di deposito sono disciplinate dal responsabile della struttura centrale di coordinamento, di cui all'articolo 7.

3. Il rilascio dell'autorizzazione a consultare la documentazione conservata presso l'archivio di deposito spetta al responsabile del servizio archivistico di ciascuna AOO, sentito il responsabile dell'ufficio competente.

4. Dei documenti consultati o prelevati dall'archivio di deposito è tenuta traccia sugli strumenti appositamente predisposti.

5. L'accesso ai documenti, concesso per scopi storici e scientifici, è disciplinato con apposita deliberazione della Giunta regionale.

SEZIONE IV  
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36

(Norme transitorie e finali)

1. Dal 1° gennaio 2009 il Titolare di classificazione di cui all'articolo 27 è applicato a tutta la documentazione dell'Ente.

2. Nelle more dell'adozione del Titolare di classificazione, nonché del Manuale di gestione dell'Ente, ogni Area Organizzativa Omogenea ordina i propri archivi sulla base degli indirizzi di massima forniti dalla struttura centrale di cui all'articolo 7.

Art. 37.

(Entrata in vigore)

1. Il presente provvedimento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R, il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

MITTENTE


PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale  
**REGIONE PIEMONTE**  
 Piazza Castello 165  
 10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)	TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO <b>A1</b> <input type="checkbox"/>	12 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ <b>104,00</b>
TIPO <b>S1</b> <input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ <b>52,00</b>
TIPO <b>A3</b> <input type="checkbox"/>	12 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ <b>46,00</b>
TIPO <b>S3</b> <input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ <b>23,00</b>

(\*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

**DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO**

<b>RINNOVO</b> <input type="checkbox"/>	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
CODICE ABBONAMENTO [                    ]	INDIRIZZO	

**DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO**

<b>NUOVO</b> <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento su C.C.P. n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione

**PAGINA NON UTILIZZATA**

**PAGINA NON UTILIZZATA**



Antica roccaforte trasformata in Castello, passò al ramo dei Savoia Carignano nel 1605.

Il principe Emanuele Filiberto nel 1676 affidò a Guarino Guarini i lavori di ampliamento e trasformazione, ripresi nel 1756 da Giovanni Battista Borra, che realizzò la facciata principale neoclassica.

Il Castello fu la dimora prediletta di Carlo Alberto che rinnovò, con la regia di Pelagio Palagi, varie sale dei sontuosi appartamenti, decorate con mobili, dipinti e carte cinesi.

All'architetto spetta anche la costruzione del complesso neogotico delle "Margarine" situato nel bellissimo parco, con grotte, laghetti e cascate di gusto romantico.



**BOLLETTINO UFFICIALE  
REGIONE PIEMONTE**

*Direzione - Redazione*

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Valeria Repaci
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Moisis	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Rosario Copia
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Roberto Falco, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

*Avviso*

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.